



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 25	di data 20/01/23

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 57/50 DI DATA 04.02.2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

atteso che il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, risulta locatario ai sensi della L.P. 15/2005 di un alloggio di edilizia abitativa identificato con il codice 43102252 in seguito al subentro nella locazione;

richiamata la determinazione dirigenziale di n. 57/50 di data 04.02.2022 con la quale I.T.E.A. S.p.A. era stata autorizzata a stipulare con il soggetto di cui all'Allegato 1, un contratto di locazione per l'alloggio identificato con il codice 43102252;

vista la nota di I.T.E.A. S.p.A., acquisita in data 04.11.2022 prot. n. 304502 con la quale la Società comunica di essere giunta a conoscenza del fatto che l'ICEF anno 2021 (reddito e patrimonio 2020) presentato dal soggetto di cui all'Allegato 1, al fine della verifica del requisito reddituale per il subentro, è passato 0,0754 a 0,5215 a seguito di una rettifica effettuata dal Centro Assistenza Fiscale;

pagina 1/3

atteso che il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i. all'art 14 stabilisce che il soggetto richiedente il subentro deve possedere determinati requisiti per la permanenza nell'alloggio tra cui, rinviando all'art. 5 comma 3 della L.P. 15/2005 avere una condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi previsti dal Regolamento esecuzione per la permanenza nell'alloggio, ovvero un ICEF non superiore allo 0,34;

viste le motivazioni indicate da I.T.E.A. S.p.A. nella suddetta nota che giustificano l'adozione dell'annullamento del provvedimento di subentro del soggetto di cui all'Allegato 1;

ritenuto quindi di annullare la determinazione dirigenziale di n. 57/50 di data 04.02.2022 essendo venuti meno i presupposti di legittimità della medesima;

vista la nota di data 18.11.2022 prot. 319938 con la quale il Progetto politiche abitative ha provveduto a notificare al soggetto di cui all'Allegato 1, l'avvio del procedimento di annullamento del provvedimento di autorizzazione ad I.T.E.A. S.p.A alla stipula del contratto di locazione;

vista la nota pervenuta in data 14.12.2022 nostro prot. 366750 con la quale il soggetto di cui all'Allegato 1 ha fatto pervenire le sue osservazioni;

vista al nota di data 20.12.2022 prot. 352894 con la quale il Progetto politiche abitative ha comunicato al soggetto di cui all'Allegato 1 la conclusione del procedimento;

ritenuto pertanto che il soggetto di cui all'Allegato 1 sia occupante senza titolo dell'alloggio ed è quindi tenuto a rilasciarlo;

atteso che con la già citata deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i., si è stabilito il termine di tre mesi per il rilascio dell'alloggio pubblico, decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento;

richiamato l'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare

23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023 - 2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C_378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di annullare la determinazione dirigenziale di n. 57/50 di data 04.02.2022 per assenza del presupposto di legittimità del provvedimento;
2. di dare atto che il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, attualmente occupante l'alloggio pubblico anzidetto, non aveva titolo per subentrare nel contratto di locazione;
3. di stabilire in 3 mesi, dalla data di adozione del presente provvedimento, il termine per la restituzione dell'alloggio a I.T.E.A. S.p.A.;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 20/01/23